



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE SECONDA CIVILE

R.G. n. 903/2018

ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 23 MAGGIO 2023

SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.

Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani,

letto l'art. 127 *ter* c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:

"L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite";

verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;

dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;

P.Q.M.

alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c..



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 *sexies* c.p.c. del giorno 23 maggio 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. ha pronunciato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **903/2018** del R.G.A.C. dell'anno **2018** avente ad oggetto: **assicurazione contro i danni**, pendente

TRA

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in alla rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. presso il cui studio è elettivamente domiciliata in

ATTRICE

E

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, al

CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Va premesso che la decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 *ter* e 281 *sexies* c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello

svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268).

Inoltre, va chiarito che non può esser ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale *ex art. 281 sexies* c.p.c. e la celebrazione dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c..

Invero, questo Giudice condivide il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37137).

Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore sino al 31.12.2022, la scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 *ter* e 281 *sexies* c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello *ex art. 190* c.p.c..

2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, _____ ha convenuto innanzi al Tribunale di Avellino _____ onde far accertare e dichiarare l'inadempimento di quest'ultima rispetto agli obblighi di

cui agli artt. 1176 e 1375 c.c., per non aver comunicato all'attrice l'insussistenza delle condizioni di operatività della polizza nonché al fine di sentir dichiarare l'operatività della stessa, con condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo nella misura che dovesse risultare all'esito del giudizio. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.

L'attrice ha dedotto:

- a) di esser conduttrice del locale di mq 480, adibito a palestra e posto al piano seminterrato, sito in Monteforte Irpino (AV), alla
- b) di aver stipulato con la convenuta, in data 25 gennaio 2016, polizza assicurativa *all risk*, a copertura dei rischi derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura accidentale di condutture/impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato, sino a concorrenza di € 100.000,00 per danni all'immobile ed € 80.000,00 per danni al contenuto;
- c) che, nella notte del 9 luglio 2017, a causa della rottura accidentale della conduttura esterna dell'impianto idrico dello spogliatoio maschile, l'immobile assicurato è stato invaso dall'acqua che, infiltrandosi ovunque, ha causato ingenti danni ed, in particolare, rigonfiamenti e distacchi della pavimentazione in legno laminato, della gomma a pavimento, dei battiscopa e telai coprifili delle porte, del massetto a pavimento e dell'impianto elettrico sottostante con innesco di corto circuito e danneggiamento dei cavi elettrici, prese ed interruttori collegati e cassetta di derivazione, delle pareti per il contatto con l'acqua; il tutto per € 33.000,00 circa, comprensivi di spese per la pulizia dei locali e per la riparazione del guasto;
- d) che il perito incaricato dalla compagnia assicuratrice di stimare i danni, dopo aver eseguito un sopralluogo ed aver constatato che il tubo flessibile, che ha originato la rottura, era stato sostituito, ha provveduto alla redazione dell'atto di accertamento tecnico conservativo del danno, quantificato in € 1.000,00, al netto della scopertura assicurativa e della franchigia contrattuale;
- e) che il perito ha espressamente formulato la seguente riserva: "Sui luoghi non è stato possibile accertare la rottura della tubazione origine del sinistro";
- f) che, a distanza di oltre sei mesi dalla trasmissione dell'accertamento conservativo del danno, a fronte delle richieste dell'attrice, rivolte al perito ed

alla compagnia assicuratrice, di conoscere le determinazioni dell'assicurazione in ordine alla riserva espressa in ordine all'indennizzabilità del danno, la convenuta ha omesso di comunicare i motivi ostativi alla operatività della polizza, così violando gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..

- 3.** Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 maggio 2018, _____, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità dello stesso e per difetto di specificazione dei fatti di causa e dei motivi a sostegno delle pretese azionate.

Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di interesse ad agire/legittimazione attiva dell'attrice, non essendo la società attrice proprietaria dell'immobile sito alla _____ in Monteforte Irpino (AV), bensì mera conduttrice e non potendo, pertanto, agire in giudizio per il risarcimento dei danni relativi al fabbricato.

Ancora, ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per omessa qualificazione dell'azione, non avendo l'attrice chiarito se la domanda proposta abbia ad oggetto la condanna all'indennizzo assicurativo oppure al risarcimento dei danni.

Nel merito, ha eccepito la carenza di prova dell'*an debeat*, non avendo l'attrice dimostrato l'esistenza e la regolarità del vincolo assicurativo, mediante le ricevute attestanti il pagamento dei premi e la regolarità del vincolo assicurativo nonché in ragione della impossibilità di accertare la causa dell'evento e di verificare i danni asseritamente derivanti dallo stesso, avendo l'attrice provveduto alla sostituzione della tubazione danneggiata ancor prima dell'accertamento peritale eseguito dal consulente tecnico della compagnia assicuratrice.

Ha, altresì, contestato la riconducibilità eziologica dei danni patiti all'evento assicurato e la sussistenza dei danni effettivamente patiti, in assenza di rilievi fotografici del fabbricato e dei beni danneggiati, del computo metrico afferente i lavori necessari alla messa in pristino dello stato dei luoghi, delle fatture di acquisto dei beni danneggiati e dei preventivi relativi alla loro sostituzione e/o riparazione.

In subordine, la convenuta ha invocato le clausole contrattuali che fanno richiamano gli artt. 1913 c.c. (avviso all'assicuratore in caso di sinistro), 1914 c.c. (obbligo di salvataggio) e 1915 c.c. (inadempimento) e, dunque, il principio dell'affidamento e l'obbligo di cooperazione, chiedendo dichiararsi la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurata per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurata in caso di sinistro.

La convenuta ha, altresì, invocato la previsione contrattuale che, in caso di esagerazione dolosa del danno, contempla la perdita del diritto all'indennizzo ed ha, altresì, contestato il *quantum debeatur*, in quanto sproporzionato e non provato.

In via subordinata, ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda attorea, di contenere l'indennizzo entro i massimali, gli scoperti e le franchigie previste dal contratto assicurativo.

In ultimo, la convenuta ha impugnato tutti i documenti depositati dall'attrice in copia fotostatica, chiedendo: "1) dichiarare nullo l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti; 2) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della _____ per i motivi suesposti; 3) dichiarare la nullità della domanda per omessa e/o generica indicazione del petitum e della causa petendi; 4) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa qualificazione giuridica della stessa, per tutte le rilevanti e fondate ragioni esposte nel corpo del presente atto; 5) rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata; 6) dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'Assicurato per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.; 7) dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'odierna convenuta per esagerazione dolosa del danno, per i motivi esposti nel corpo del presente atto; 8) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la medesima entro i limiti di polizza; 9) con vittoria di spese diritti ed onorari".

4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 11 giugno 2018, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed, istruita la causa mediante assunzione della prova per testi articolata

dall'attrice e ritenuto superfluo l'espletamento di C.T.U., essendo la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., all'odierna udienza, ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c..

5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di Avellino.
6. Passando ad esaminare la *res controversa*, in virtù del principio della cd. ragione più liquida, secondo cui la domanda può esser decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., l'infondatezza delle domande attoree esime il Tribunale dall'esame delle molteplici eccezioni – anche preliminari – sollevate dalla convenuta.

Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; Cass. civ., Sez. Un. n. 9936 del 2014).

7. Orbene, è noto che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.

L'assicurato ha, dunque, l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza (cfr. Cass., 1558/2018).

Nel caso di specie viene in rilievo la polizza n. _____, sottoscritta da _____ con _____

_____ avente ad oggetto l'immobile adibito a palestra e sito in Monteforte Irpino (AV), alla _____ con garanzia fabbricato e contenuto *all risk* per "i danni materiali e diretti causati ai beni assicurativi da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o

condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato" (lett. E n. 1), per € 100.00,00 per danni al fabbricato ed € 80.000,00 per danni al contenuto.

Ciò posto, a seguito della dispersione d'acqua verificatasi nell'immobile assicurato in data 9 luglio 2017, l'attrice ha invocato il proprio diritto all'indennizzo, riconducendo l'evento alla rottura accidentale della condotta esterna dell'impianto idrico dello spogliatoio maschile dell'immobile, adibito a palestra.

La convenuta ha instato per il rigetto delle domande attoree, in ragione della impossibilità di accertare la causa dell'evento e di verificare i danni asseritamente derivanti dallo stesso, avendo l'attrice provveduto alla sostituzione della tubazione danneggiata ancor prima dell'accertamento peritale eseguito dal consulente tecnico della compagnia assicuratrice.

- 8.** Orbene, l'obbligo di conservare le tracce del sinistro risulta essere stato espressamente pattuito dalle parti.

Invero, l'art. 2.2. delle condizioni di polizza versate in atti da entrambe le parti contempla l'obbligo in capo all'assicurata di "conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna".

Si rileva che l'assicurata, in sede di sottoscrizione della polizza, ha espressamente dichiarato di avere ricevuto le condizioni di assicurazione.

Dunque, quelle in oggetto devono essere inquadrate come condizioni generali del contratto, predisposte da uno dei contraenti ed efficaci nei confronti dell'altro, in quanto conosciute al momento della conclusione del contratto (art. 1341 c.c.).

La clausola di cui all'art. 2.2. rubricata "obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" riveste un peso centrale nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra assicuratore e assicurato, in quanto sulla sua osservanza si fonda la possibilità di una oggettiva ricostruzione del sinistro, requisito indispensabile ai fini della valutazione della pretesa indennitaria sotto i profili dell'*an* e del *quantum*.

La conservazione delle tracce, infatti, costituisce presupposto indispensabile affinché gli accertamenti peritali possano consentire una compiuta

ricostruzione fattuale, a sua volta prodromica all'eventuale liquidazione del sinistro di cui all'art. 2.4.

Del resto, l'obbligo di conservare le tracce del sinistro costituisce espressione dei generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

Alla luce di tali norme, il dovere di comportamento dell'assicurata non può ritenersi limitato all'obbligo di avviso espressamente previsto dall'art. 1915 c.c., essendo altresì richiesta una cooperazione finalizzata all'accertamento delle circostanze del sinistro e delle sue conseguenze (principio espressamente affermato da Cass., Sez. III, sent. 15.1.2018, n. 1829, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, ma estendibile ad ogni tipologia di contratto assicurativo).

Ciò posto, nel caso di specie, in occasione del sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia assicurativa, avvenuto in data 12 luglio 2017, secondo quanto riportato dall'attrice (cfr. memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c.p.c.) e, dunque, tre giorni dopo l'evento, l'attrice aveva già provveduto alla riparazione della tubazione, tramite la sostituzione del componente danneggiato con altro funzionante.

L'attrice, al riguardo, ha sostenuto che l'intervento di riparazione fosse necessario al fine di limitare le conseguenze dannose del sinistro e che, dunque, la condotta tenuta fosse doverosa ex art. 1914 c.c..

Sul punto, tuttavia, appare necessaria una precisazione.

Se, da un lato, l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c., invocato dall'attrice, impone all'assicurata di intervenire e, quindi, di modificare lo *status quo* venutosi a determinare a seguito del sinistro, nella misura necessaria ad evitare o diminuire il danno, non può disconoscersi che, dall'altro lato, l'obbligo di conservare le tracce del sinistro – che, come detto, oltre a risultare espressione del generale principio di buona fede, risulta previsto nel caso di specie da espressa previsione contrattuale - impone, al contrario, di non immutare la situazione determinatasi a seguito del sinistro fino all'intervento del perito incaricato dalla Compagnia assicurativa.

I due obblighi, che, *prima facie*, possono apparire del tutto antitetici, possono e devono essere conciliati tramite l'individuazione di un equilibrio tra le due opposte esigenze ad essi sottese: quella di contenere il danno e quella di

consentire una completa ricostruzione del fatto oltre che l'accertamento circa l'eziologia dello stesso.

Tale equilibrio impone di ritenere consentita *-rectius* doverosa- l'iniziativa dell'assicurata volta a scongiurare le conseguenze dannose del sinistro, senza che ciò debba però comportare il sacrificio, più dello stretto necessario, delle esigenze di ricostruzione dell'effettive cause del sinistro stesso.

Pertanto, nel caso della rottura di una tubazione, può ritenersi consentito - finanche doveroso, al fine di evitare o diminuire il danno- il pronto intervento dell'assicurata finalizzato alla riparazione; tuttavia, occorre che l'assicurata quanto meno provveda alla conservazione dell'elemento guasto.

Di tale conservazione non vi è traccia nella documentazione in atti e neppure negli atti difensivi delle parti; tant'è che è risultato, poi, impossibile per il consulente incaricato dalla Compagnia assicurativa accertare le cause della rottura della tubazione.

A ciò si aggiunga, peraltro, come dell'intervento di sostituzione posto in essere dall'assicurata - o comunque della necessità di una sua rapida effettuazione - non risulta neppure essere stato dato avviso alla Compagnia assicurativa in sede di denuncia di sinistro.

Neppure i rilievi fotografici prodotti dall'attrice in sede di memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c., consentono di ritenere che l'attrice abbia conservato tracce sufficienti alla ricostruzione del sinistro, atteso che le stesse forniscono una rappresentazione, peraltro scarsamente esplicativa, di uno spargimento di acqua.

Inoltre, dall'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio è emerso esclusivamente il riscontro di un guasto.

Invero, il teste escusso all'udienza del 13 maggio 2019, ha dichiarato di esser giunto sui luoghi di causa in qualità di idraulico e di aver provveduto alla riparazione del guasto mediante la sostituzione della tubazione danneggiata e, tuttavia, nel confermare parzialmente il capo n. 2 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. VI c.p.c., ha dichiarato che l'acqua fuoriusciva dal flessibile di adduzione, ma nulla ha invece saputo riferire in ordine alle cause della rottura.

Del pari irrilevanti si appalesano le deposizioni testimoniali rese da

escusso all'udienza del giorno 11 novembre 2019, il quale ha dichiarato

di esser intervenuto sui luoghi di causa allorquando l'idraulico stava già provvedendo alla sostituzione della tubazione e del teste il quale non era presente allorquando l'evento si è verificato, per cui nulla ha saputo riferire sul punto.

Si osserva, inoltre, che nell'atto di "accertamento conservativo: quantificazione del danno" redatto il 25 agosto 2017 dal perito incaricato dalla Compagnia assicurativa, risulta essere stato accertato l'ammontare del danno in € 1.000,00 ma emerge, altresì, una riserva, motivata proprio sulla base dell'impossibilità di accertare la rottura della tubazione causa dell'evento.

Tutto ciò rende evidente che la stima dell'indennizzo fosse del tutto astratta ed ipotetica, essendo stata indicata a prescindere dalla ricostruzione delle circostanze che hanno determinato l'evento e dalla verifica sul bene danneggiato e sostituito.

9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
10. Quanto alle spese di lite, esse seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia oltrechè dell'attività difensiva concretamente svolta, con applicazione dei valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, le domande attoree;
- 2) condanna l'attrice , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 23 maggio 2023 all'esito del deposito delle note scritte.

Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani